

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con le quali l'«Istituto italiano di psicoanalisi per la ricerca e la clinica - PSICOMED» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in via dell'Elettronica snc - Pozzilli (Isernia), per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella riunione del 18 giugno 2019;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella seduta del 9 ottobre 2019, trasmessa con nota prot. n. 4218 del 14 ottobre 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto italiano di psicoanalisi per la ricerca e la clinica - PSICOMED» è abilitato ad istituire e ad attivare, nella sede principale di via dell'Elettronica snc - Pozzilli (Isernia), ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: VALDITARA

19A06887

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 ottobre 2019.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla difesa on. dott. Angelo Tofalo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli da 10 a 13;

Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019, con il quale l'on. dott. Angelo Tofalo è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato on. dott. Angelo Tofalo;


Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. dott. Angelo Tofalo è delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonché per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare.

2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. dott. Angelo Tofalo è, inoltre, delegato, sentiti gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente:

a) a rappresentare il Ministro nelle cerimonie militari;



b) a trattare in via generale le questioni che afferiscono l'Aeronautica militare ed in particolare:

alla firma dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di Capo reparto e Capo divisione delle direzioni generali e degli uffici centrali, nonché di direttore degli uffici tecnici territoriali agli ufficiali;

all'autorizzazione all'impiego all'estero, nonché presso gli organismi internazionali in Italia e all'estero degli ufficiali;

alla firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato in materia di ricorsi straordinari al Capo dello Stato relativi al personale;

c) alla trattazione delle problematiche relative alla sicurezza cibernetica;

d) alle questioni comunque connesse con le problematiche relative all'operazione «strade sicure» di cui all'art. 1, commi 472, 473 e 475 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

e) per la formazione del personale civile e militare della Difesa;

f) per le problematiche concernenti gli enti, le associazioni e gli organismi vigilati dal Ministero della difesa;

g) alle iniziative di riforma della legge penale militare e alla gestione delle problematiche ad essa correlate;

h) alla trattazione delle tematiche connesse alla diffusione della cultura della difesa e sicurezza;

i) alla trattazione delle questioni correlate al sostegno del ricollocamento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito;

l) alla promozione e al coordinamento delle attività sportive militari;

m) per le materie concernenti l'associazione dei Cavalieri del Sovrano militare ordine di Malta;

n) per l'area del personale civile della Difesa, anche nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle relazioni con le rappresentanze sindacali;

o) la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato in materia di ricorsi straordinari al Capo dello Stato relativi al personale civile della Difesa;

p) all'indirizzo ed al coordinamento delle iniziative intraprese in materia di lotta alla contraffazione in sede di Consiglio nazionale anticontraffazione in Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'*italian sounding* (CNALCIS).

Art. 2.

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Art. 3.

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico

delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:

a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale;

b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;

c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti alla difesa e alla sicurezza militare;

d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali;

e) gli atti che devono essere sottoposti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;

f) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione e i programmi industriali;

g) le problematiche relative all'area industriale della Difesa o comunque connesse con le attività di ricerca, sviluppo e approvvigionamento, anche nei rapporti con i competenti organismi ed enti nazionali, internazionali e stranieri;

h) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati;

i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali;

l) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

m) gli atti e i provvedimenti riguardanti la società Difesa servizi S.p.a. e l'Agenzia industrie difesa;

n) le riunioni a livello ministeriale dell'Unione europea, della NATO e degli altri organismi internazionali con possibilità di procedere, quando autorizzato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni di intenti e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi;

o) la trattazione delle problematiche politico militari a carattere generale di cooperazione internazionale;

p) i lineamenti generali concernenti il bilancio e la pianificazione economico-finanziaria, anche in concerto con le altre amministrazioni pubbliche;

q) le attività e i programmi, diretti o indiretti, di pianificazione, riorganizzazione, esecuzione, ricerca, sviluppo nazionale, internazionale e stranieri, afferenti l'area industriale della Difesa;

r) le problematiche inerenti allo sviluppo della politica spaziale ed aerospaziale e alla internazionalizzazione dell'industria della Difesa;

s) la valorizzazione, la razionalizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare della Difesa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2019

Il Ministro: GUERINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2019

Ministero difesa, foglio n. 2538

19A06909

